



Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il *Codice delle assicurazioni private*;

VISTO l'articolo 303 del predetto *Codice* e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico – ora delle Imprese e del Made in Italy – disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il *Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, e, in particolare l'articolo 31, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTO l'articolo 1, comma 28, lett. c), della legge 4 agosto 2017, n. 124 che, nel novellare il citato articolo 303 del Codice, prevede che la misura del contributo sia elevata, nel limite massimo, al 15% del premio imponibile;

VISTO il rendiconto della gestione autonoma del *Fondo di garanzia per le vittime della caccia* nell'esercizio 2023, trasmesso dall'Amministratore Delegato della CONSAP, con nota prot MT n. 12145 del 1° ottobre 2024, nella quale, registrandosi un avanzo di bilancio che mantiene il patrimonio netto del Fondo in positivo, incrementandolo, si rappresenta l'opportunità di confermare, per il 2025, l'aliquota contributiva nella stessa misura prevista per l'esercizio 2024, pari al 10%;

RITENUTO opportuno, alla luce dei risultati di bilancio e tenuto conto che l'esercizio chiude con un avanzo che incrementa il patrimonio del Fondo, confermare, per il 2025, l'aliquota contributiva nella misura del 10%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;



VISTO il provvedimento n. 153 del 6 dicembre 2024 dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2025;

DECRETA

Art. 1

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attività stessa, sono tenute a versare, per l'anno 2025, alla CONSAP — Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. — Gestione autonoma del *Fondo di garanzia per le vittime della caccia* è determinato nella misura del 10% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art. 2

1. Ai sensi dell'articolo 31, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'articolo 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2025, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2025 determinato applicando l'aliquota del 10% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2025, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'articolo 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO